

## **ACCORDO QUADRO**

tra

**CLUB ALPINO ITALIANO**

e

**DIPARTIMENTO DI AGRARIA  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**

per

**Attività di collaborazione scientifica su tematiche ambientali, incluse attività di divulgazione**

L'anno 2025, in data per la quale fa fede quella impressa con la firma digitale,

il **CLUB ALPINO ITALIANO**, di seguito denominato **CAI**, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dall'Arch. Antonio Montani, in qualità di Presidente generale e legale rappresentante dell'Ente, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza della delibera presidenziale n. 21 del 9 giugno 2025

E

Il **Dipartimento di Agraria**, di seguito **DIA**, dell'Università di Napoli Federico II, con sede in Via Università, 100, Codice Fiscale e Partita IVA n. IT00876220633, rappresentato dal Direttore, prof. Danilo Ercolini, domiciliato per la carica presso il DIA

di seguito indicate "**Parti**",

### **PREMESSE**

- il CAI si occupa di alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza scientifica e dello studio delle montagne, oltre che della difesa del loro ambiente naturale;
- il CAI, nel corso della sua lunga attività rivolta alla conoscenza e allo studio dell'ambiente montano, ha sempre dedicato attenta cura ai rapporti con il mondo scientifico e accademico ed ha attivato al riguardo molteplici progetti e attività di ricerca regolati da convenzioni quadro con numerosi atenei italiani;
- Il Dipartimento di Agraria ha, tra i suoi compiti istituzionali, oltre a quelli di ricerca scientifica e didattica su tematiche delle scienze agrarie, agroalimentari, forestali ed ambientali incluso aspetti sulla sostenibilità dei sistemi di interesse nel campo agro-alimentare e di approcci di modellistica applicata ai sistemi naturali. Inoltre, in attuazione dell'art. 2 dello Statuto, il dipartimento "concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca".
- le Parti condividono la sensibilità sulle problematiche tipiche dell'area montana e hanno il comune interesse a concorrere allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, ovvero al progresso nell'analisi delle tematiche montane dal punto di vista didattico, divulgativo e di ricerca, prerogative dello sviluppo di conoscenze scientifiche per promuovere innovazione e trasferimento tecnologico che costituisce un importante supporto per la

formazione degli studenti e l'informazione di tutte le persone interessate.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**Articolo 2 - Finalità**

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e l'attuazione di forme di collaborazione per lo svolgimento di attività culturali e didattiche, scuole di formazione e progetti di ricerca finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione di approcci sistemici all'analisi dei sistemi agrari, agroalimentari, forestali ed ambientali. Scopo dell'Accordo Quadro è instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le Parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del DIA e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- divulgazione scientifica in ambito forestale, ambientale e naturalistico;
- ricerca scientifica in contesti montani.

**Articolo 3 - Attività**

Le finalità di cui all'art. 2 saranno perseguite mediante la programmazione di attività divulgative su tematiche ambientali, attività escursionistiche in natura, collaborazioni per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative.

**Articolo 4 - Convenzioni attuative**

1. La collaborazione tra il CAI e il DIA, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed eventualmente finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermate nella loro piena validità le convenzioni attuative sottoscritte in data precedente alla stipulazione del presente Atto.

**Articolo 5 - Risorse**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie e/o umane e strumentali, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 4.

**Articolo 6 - Responsabili**

Per l'attuazione delle attività oggetto della collaborazione, ciascuna Parte designa un referente:

- per il CAI è designato l'Arch. Giovannangelo De Angelis;
- per il DIA è designato il Prof. Giuliano Bonanomi.

Nella realizzazione delle attività potranno essere coinvolti altri enti/persone/esperti individuati del suindicato referente. Al termine dell'Accordo Quadro, i responsabili redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

**Articolo 7 - Durata e decorrenza**

Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data della stipula del medesimo e avrà validità di 3 (tre) anni. La data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario. Al termine, esso potrà essere rinnovato previa comunicazione scritta di una Parte, che venga accettata espressamente dall'altra, con i medesimi termini. L'Accordo Quadro potrà essere interrotto con una disdetta, anche di una sola delle Parti, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

#### **Art. 8 - Recesso o scioglimento**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo.

#### **Articolo 9 - Obblighi di riservatezza**

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo unanime consenso scritto e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

#### **Articolo 10 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi del presente accordo. Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CAI sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Articolo 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per CAI il titolare del trattamento dei dati è il Club Alpino Italiano, nella persona del Presidente pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Petrella n. 19, 20124 Milano, all'indirizzo e-mail [dpo@cai.it](mailto:dpo@cai.it).

#### **Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto ad usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

#### **Art. 13 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo Quadro, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

#### **Art. 14 - Controversie**

Qualunque controversia sorta nell'esecuzione del presente accordo sarà definita da un collegio arbitrale costituito da due arbitri, ognuno nominato da ciascuna delle Parti. In caso di mancato accordo la competenza giurisdizionale sarà del foro di Milano.

#### **Art. 15 - Bollo e registrazione**

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

**Club Alpino Italiano**  
**Il Presidente Generale**  
*Arch. Antonio Montani*

**Dipartimento di Agraria**  
**Università della Studi di Napoli Federico II**  
*Prof. Danilo Ercolini*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.LGs.82/2005.